

**MAURIZIO MARTINI
ENZO DRAPELLI
partners**

**ragionieri commercialisti
economisti d'impresa**

36078 valdagno (vi) – via l. festari, 15 – c.p. 223
tel. 0445/406758/408999 - fax 0445/408485

36031 dueville (vi) - via g. rossi, 26
tel. 0444/591846 - fax 0444/594266

**info@martini-drapelli.it
www.martini-drapelli.it**

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: Recupero dell'IVA / clienti in Fallimento o in Concordato.

Le perdite su crediti sono in aumento come l'ammissione a procedure concorsuali.

Non è raro sia intraprendere azioni legali, sia valutare la rinuncia al credito per evitare le spese legali, sia ricevere la comunicazione con la quale si viene informati che un debitore è stato dichiarato fallito o è stato ammesso alla procedura del Concordato e che il nostro credito può essere, in tutto o in parte, non pagato.

In questi casi bisogna intervenire sul credito in bilancio per decurtarlo con la rilevazione di una perdita su crediti.

Se il credito è vantato nei confronti di una procedura concorsuale ed era stato originariamente assoggettato ad IVA, è possibile emettere una "nota di variazione" al fine di recuperare l'IVA relativa all'importo non riscosso.

Il momento dal quale gli aventi diritto possono emettere "nota di variazione" è, per il Fallimento, quello della scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto e per il Concordato quello dell'iscrizione del medesimo nel registro delle imprese.

Va considerato che:

- il predetto diritto di recupero dell'IVA deve essere esercitato, al più tardi, in sede di dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il medesimo è sorto;
- è necessario essere parte processuale del fallimento, ovvero essere ammessi al passivo fallimentare.

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, precisazione o approfondimento e alleghiamo la “scheda della procedura per la rilevazione di perdite su crediti”¹.

Cordiali saluti.

Valdagno-Dueville, 18 febbraio 2010

dr. Maurizio Martini
dr. Enzo Drapelli

¹ Allegato: “Scheda della procedura per la rilevazione di perdite su crediti ”

1. Rilevazione di perdite su crediti

- a) Con attività di recupero crediti da parte di un legale o di una società di recupero crediti (lettera del legale o del recupero crediti che dichiara inesigibilità del credito);
- b) Crediti di **modesta entità** e invio lettera “dichiarazione di remissione del debito”
- c) Con procedure concorsuali.

2. Procedura per emissione di nota di variazione per il recupero della sola IVA

- a) A fine anno, al momento della chiusura del bilancio vanno evidenziate le posizioni incagliate;
- b) Se non ci sono procedure concorsuali avviate solo per i crediti di **modesta entità**, va inviata una lettera comunicando la rinuncia al credito così da poterlo iscrivere a perdita (predisporre un fascicolo con lettera, scheda contabile, copie fatture e corrispondenza, per le società la rinuncia va deliberata dagli organi societari);
- c) Se è stata avviata una procedura concorsuale procedere nel seguente modo:
 - 1) Predisporre un fascicolo con all'interno:
 - Scheda contabile;
 - Copia fatture;
 - Corrispondenza;
 - Insinuazione al passivo;
 - Comunicazione dal parte del curatore (in caso di fallimento) o del Commissario Giudiziale (in caso di concordato);
 - Comunicazione dell'infruttuosità dell'operazione.

| TIPO DI PROCEDURA | MOMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'INFRUTTOSITA' |
|-----------------------|---|
| Fallimento | Alla scadenza dei termini per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento ovvero per proporre osservazioni al decreto ove il giudice rende esecutivo il piano di riparto |
| Concordato preventivo | Con la Sentenza di omologazione e successivo adempimento del debitore |

- 2) Emettere la nota di credito per il *recupero dell'imposta, avendo cura di indicare la seguente dicitura "Documento di accredito emesso ai sensi dell'art. 26 comma 2 DPR 633/72 come modificato dalla Legge 28.2.1997 n.30 al solo fine di recuperare l'imposta. Non comporta rinuncia al credito rimasto insoddisfatto"*.

La detrazione dell'iva potrà essere effettuata fino al termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2° anno successivo.

Allegato: “Dichiarazione di remissione del debito”

DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO

La sottoscritta _____ in qualità di legale rappresentante della società _____ con sede in _____ via _____ codice fiscale e partita iva _____

premessò

che risulta creditore nei confronti di _____ con sede in _____ via _____ codice fiscale e partita iva _____ dell'importo complessivo di € _____ (_____) per merce regolarmente fornita (o servizi prestati) come da fattura numero _____ del _____

considerando

- la necessità per la scrivente di ricorrere ad un'azione legale stante la notoria difficoltà per la Vs. azienda ad adempiere alla normale obbligazione pecuniaria;
- la lentezza ed onerosità di una procedura di recupero del credito in relazione anche all'entità modesta del credito stesso;

visto

quanto previsto dall'art. 1236 del Codice Civile in base al quale la dichiarazione del debitore di rimettere il debito estingue l'obbligazione

dichiara

irrevocabilmente si sensi e per gli effetti del citato art. 1236 C.C. di rinunciare, come rinuncia, totalmente al suddetto credito, nella misura € _____ (_____). Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro 10 gg. Dal ricevimento della presente non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.

Valdagno, _____

In Fede